

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

## Sommarario

	<i>I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*	<b>Regolamento (CE) n. 2366/96 del Consiglio, del 6 dicembre 1996, che modifica, per la quinta volta, il regolamento (CE) n. 3074/95 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale</b> .....	1
	Regolamento (CE) n. 2367/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli .....	4
*	<b>Regolamento (CE) n. 2368/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento</b> .....	6
*	<b>Regolamento (CE) n. 2369/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99</b> .....	8
*	<b>Regolamento (CE) n. 2370/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame</b> .....	12
	Regolamento (CE) n. 2371/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	14
	Regolamento (CE) n. 2372/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	22
	Regolamento (CE) n. 2373/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	24

Commissione

96/701/CE:

- \* Decisione della Commissione, del 20 novembre 1996, che modifica la decisione 93/311/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993 ..... 26

96/702/CE:

- \* Decisione della Commissione, del 26 novembre 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio e relativamente al Regno dei Paesi Bassi, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny 32

96/703/CE:

- \* Decisione della Commissione, del 26 novembre 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi <sup>(1)</sup> ..... 34

---

Rettifiche

- \* Rettifica del regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU n. L 349 del 31. 12. 1994) ..... 38
- \* Rettifica della decisione 96/646/CE del Consiglio, dell'11 novembre 1996, recante nomina di tre membri e due supplenti del Comitato delle regioni (GU n. L 293 del 16. 11. 1996) ..... 38

---

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2366/96 DEL CONSIGLIO**

del 6 dicembre 1996

**che modifica, per la quinta volta, il regolamento (CE) n. 3074/95 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio stabilire il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95<sup>(2)</sup> stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il TAC per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale;

considerando che la situazione degli stock di aringhe nelle zone VII g, h, j, k e di eglefini nelle zone VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque comunitarie) consente di aumentare i TAC senza mettere in pericolo la gestione futura di tali risorse;

considerando che, nell'ambito di consultazioni bilaterali tra la Comunità e la Polonia, la parte della Comunità per lo spratto del Baltico è stata aumentata;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 3074/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del presente regolamento sostituisce i corrispondenti elementi dell'allegato del regolamento (CE) n. 3074/95.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. SPRING

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/96 (GU n. L 258 dell'11. 10. 1996, pag. 1).

## ALLEGATO

<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> VIIg, h, j, k (*)
België/Belgique Danmark Deutschland 230 Ελλάδα España France 1 300 Ireland 18 140 Italia Luxembourg Nederland 1 300 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 30  CE 21 000  TAC 21 000 (*)	(*) Aumentata della zona delimitata: — a nord da 52° 30' di latitudine nord, — a sud da 52° 00' di latitudine nord, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito. (**) TAC cautelativo.
<b>Specie:</b> Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b> VII, VIII, IX, X, CEEAF 34.1.1 (*)
België/Belgique 110 (*) Danmark Deutschland Ελλάδα España France 6 670 (*) Ireland 2 220 (*) Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 1 000 (*)  CE 10 000  TAC 10 000 (*)	(*) Acque della Comunità. (**) Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo. (***) TAC cautelativo.

Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: IIIb, c, d <sup>(1)</sup>
België/Belgique	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Di cui, per la Germania e la Danimarca insieme, non più di 4 000 t possono essere pescate nella zona dell'Estonia, non più di 6 000 t nella zona della Lettonia e non più di 2 000 t nella zona della Lituania. <sup>(3)</sup> Di cui non più di 2 500 t possono essere pescate nella zona dell'Estonia e non più di 1 000 t nella zona della Lettonia.
Danmark 45 270	
Deutschland 27 170	
Ελλάδα	
España	
France	
Ireland	
Italia	
Luxembourg	
Nederland	
Österreich	
Portugal	
Suomi/Finland 23 220 <sup>(2)</sup>	
Sverige 85 240	
United Kingdom	
CE 180 900 <sup>(2)</sup>	
TAC 182 900	

**REGOLAMENTO (CE) N. 2367/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 dicembre 1996**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della**  
**restituzione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2190/96, le disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95<sup>(3)</sup>, restano applicabili per quanto riguarda la concessione di titoli senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, chiesti per le esportazioni la cui dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata anteriormente al 25 novembre 1996;

considerando che il regolamento (CE) n. 1832/96 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2110/96<sup>(5)</sup>, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le nocciole in guscio, le noci comuni in guscio, i limoni, le mele e l'uva da tavola; che inoltre, per l'uva da tavola sono stati esau-

riti i quantitativi previsti per i titoli senza prefissazione della restituzione fino al mese di luglio 1997;

considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti per i titoli senza fissazione anticipata della restituzione la cui domanda è stata presentata dal 1° ottobre al 24 novembre 1996 per l'uva da tavola e fissare un tasso della restituzione inferiore al tasso indicativo per i pomodori, le nocciole in guscio, le noci comuni in guscio, i limoni e le mele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95, chiesti tra il 1° ottobre e il 24 novembre 1996, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

<sup>(3)</sup> GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU n. L 243 del 24. 9. 1996, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 58.

## ALLEGATO

**Coefficienti di riduzione dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli senza fissazione anticipata della restituzione richiesti dal 1° ottobre al 24 novembre 1996**

Prodotto	Coefficiente di riduzione dei quantitativi	Tasso della restituzione (in ecu/t peso netto)
Pomodori	(senza riduzione)	14,35
Mandorle senza guscio	(senza riduzione)	77,90
Nocciole con guscio	(senza riduzione)	46,86
Nocciole senza guscio	(senza riduzione)	175,60
Noci comuni con guscio	(senza riduzione)	109,23
Arance	(senza riduzione)	88,60
Limoni	(senza riduzione)	66,26
Uva da tavola	0,2323	39,00
Mele	(senza riduzione)	44,75
Pesche e nettarine		

**REGOLAMENTO (CE) N. 2368/96 DELLA COMMISSIONE**

del 12 dicembre 1996

**recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente sui mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi in tale settore; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno;

considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/96<sup>(4)</sup>, per le gare aperte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997;

considerando che, affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo, in considerazione della grave situazione del mercato, è opportuno ampliare l'elenco delle qualità ammissibili nel Regno Unito; che è altresì opportuno, in via eccezionale e temporanea e per ragioni di equità, completare il regolamento succitato per permettere l'acquisto d'intervento di carcasse di giovani bovini delle classi di conformazione S e E negli Stati membri in cui tale produzione è preponderante ed è presa in considerazione per la periodica constatazione dei prezzi di mercato;

considerando che, in via eccezionale, nei mesi da aprile a dicembre, il peso massimo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 non era di applicazione; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto;

considerando che le modalità relative alla presentazione delle offerte prevedono che il termine di presentazione scade il secondo e il quarto martedì del mese; che, tenendo conto del calendario dei giorni festivi del mese di marzo 1997, per motivi pratici è opportuno modificare tale scadenza per i mesi di marzo e aprile 1997;

considerando che, data la difficile situazione che attraversa attualmente il settore delle carni bovine, è opportuno adattare in via temporanea l'attuale importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, che serve

a definire il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore;

considerando che è necessario definire con maggiore precisione le modalità di costituzione della cauzione sotto forma di deposito in contanti, per permettere l'accettazione di assegni bancari da parte degli organismi d'intervento;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno autorizzare gli organismi d'intervento a ridurre eventualmente il termine di consegna dei prodotti, per evitare che si accavallino le consegne relative a due gare consecutive;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93:

a) i prodotti addizionali che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti:

REGNO UNITO

*Gran Bretagna*

- categoria A, classe U2 e classe U3,
- categoria A, classe R2 e classe R3,
- categoria A, classe O2 e classe O3,
- categoria C, classe U3 e classe U4,
- categoria C, classe O3 e classe O4;

*Irlanda del Nord*

- categoria A, classe U2 e classe U3,
- categoria A, classe R2 e classe R3,
- categoria A, classe O2 e classe O3,
- categoria C, classe O3 e classe O4.

La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R3 e quello della qualità O4 è fissata a 30 ECU/100 kg.

Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R3 in offerte per la qualità O4 è fissato a 0,914 (centro della classe);

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 269 del 22. 10. 1996, pag. 16.

b) i prodotti della categoria A delle classi di conformazione S2, S3, E2 e E3, in base alla tabella comunitaria di classificazione, possono essere ammessi all'intervento negli Stati membri che procedono alla constatazione periodica dei prezzi di tali qualità e nei quali, nel 1995, le classi S e E rappresentavano almeno il 50 % del numero di capi abbattuti della categoria A.

I coefficienti da utilizzare per la conversione tra la qualità R3 e le qualità S2, S3, E2 e E3 sono fissati rispettivamente a 1,356, 1,304, 1,228 e 1,156 (centro della classe).

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

- a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse o mezzene di animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a 30 mesi;
- b) possono essere acquistati all'intervento quarti anteriori ottenuti da carcasse o mezzene secondo quanto stabilito nello stesso paragrafo.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare:

- a) per le carcasse di animali delle categorie A e C, delle classi di conformazione U, R e O:
  - 380 kg per le gare del mese di gennaio 1997,
  - 370 kg per le gare del mese di febbraio 1997,
  - 360 kg per le gare del mese di aprile 1997;
- b) per le carcasse di animali della categoria A delle classi di conformazione S e E:
  - 470 kg per le gare del mese di gennaio 1997,
  - 460 kg per le gare del mese di febbraio 1997,
  - 450 kg per le gare del mese di aprile 1997.

4. In deroga all'articolo 10, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile

1997, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) dei giorni seguenti:

- il secondo martedì di marzo,
- il primo e il quarto martedì di aprile.

5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

- a) in deroga alla prima frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 ECU/100 kg, peso carcassa;
- b) in deroga alla seconda frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 ECU/100 kg, peso carcassa.

#### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue:

1) all'articolo 12, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, la cauzione può essere costituita esclusivamente in contanti, ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3 dello stesso regolamento.»;

2) all'articolo 16, paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo:

«Inoltre, l'organismo di intervento ha la facoltà, nel determinare il calendario di fornitura previsto, al paragrafo 1, lettera c), di ridurre tale termine ad un numero di giorni non inferiore a 14.»

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997, eccettuato il paragrafo 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 2369/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1996

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che nell'ambito dell'OMC la Comunità si è impegnata a istituire, per ciascuna campagna di commercializzazione e a partire dal 1° gennaio 1996, un contingente tariffario ad aliquota di dazio zero di 10 000 tonnellate per i cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99;

considerando che le suddette importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione; che è necessario specificare le condizioni per il rilascio dei titoli;

considerando che ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è necessario istituire un sistema di cauzioni; che, dati i rischi di speculazione inerenti al sistema a motivo dell'esonero dal pagamento del dazio, occorre che l'accesso alle importazioni suddette sia limitato agli operatori che abbiano costituito una cauzione per l'importazione, che provino di esercitare un'attività commerciale nel settore dei cereali da almeno 12 mesi e che siano registrati nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

considerando che le disposizioni specifiche sull'organizzazione delle importazioni ed in particolare quelle relative agli inviti a presentare domande di titoli d'importazione saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'importazione, per ogni campagna di commercializzazione, di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99 che bene-

ficiano di un'aliquota di dazio zero all'importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il quantitativo massimo da importare è di 5 000 tonnellate.

#### Articolo 2

1. Una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo di cui all'articolo 1, è ricevibile solamente se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) la domanda riguarda un quantitativo massimo di 350 tonnellate di avena da importare;
- b) la domanda reca, ove sia presentata da un mandatario, il nome e l'indirizzo del mandante;
- c) la domanda è corredata:
  - della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno 12 mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrata nello Stato membro in cui viene presentata la domanda,
  - della prova che una cauzione di 5 ECU/t è stata depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato, a garanzia della buona fede del richiedente,
  - di una dichiarazione scritta del richiedente, attestante che ha presentato una sola domanda. Qualora un richiedente presenti più di una domanda di titolo d'importazione per lo stesso prodotto, tutte le sue domande sono dichiarate irrilevanti.

Le domande di titoli d'importazione per cereali d'avena altrimenti lavorati presentate tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate come presentate in applicazione del presente regolamento. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, telefax o telegramma, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione presentate in tale periodo per i cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC indicati all'articolo 1. In base ai quantitativi comunicati la Commissione applica, se del caso, le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma.

2. Una domanda non può essere ritirata.

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

*Articolo 3*

1. Le domande di titolo d'importazione per i cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99 vengono depositate presso le autorità competenti di qualsiasi Stato membro entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo lunedì lavorativo di ogni mese. A tal fine è disponibile un quantitativo mensile di 1 000 tonnellate, fino all'esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 1. I quantitativi non utilizzati nel corso di un mese sono riportati al mese successivo fino alla fine della campagna.

2. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, telefax o telegramma, conformemente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento:

- il numero delle domande ricevibili presentate, anche se corrisponde a zero,
- il quantitativo di avena per il quale sono state presentate domande di titoli,
- il nome e gli indirizzi dei richiedenti.

3. Entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al paragrafo 2, la Commissione indica agli Stati membri se i titoli possono essere rilasciati per l'intero quantitativo di ogni prodotto oggetto delle domande. Qualora detto quantitativo superi il quantitativo di prodotto da importare nel periodo di cui trattasi, la Commissione indica agli Stati membri la percentuale o le percentuali di riduzione da applicare, all'atto del rilascio dei titoli, ai quantitativi oggetto delle domande.

Nel caso in cui le domande di titoli d'importazione presentate tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore del presente regolamento e i titoli rilasciati nel corso dello stesso periodo, comunicati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, riguardino un quantitativo complessivo superiore a quello previsto all'articolo 1, la Commissione applica un coefficiente di riduzione dei quantitativi su cui vertono tali domande e tali titoli.

Nel caso di titoli già rilasciati, al quantitativo risultante si applica il dazio ridotto di cui all'articolo 1 e al saldo residuo, sino al quantitativo per cui il titolo era stato rilasciato, si applica il dazio all'importazione in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali. L'autorità competente per il rilascio dei titoli d'importazione dello Stato membro che emette tali titoli rilascia, su richiesta dell'operatore interessato, un attestato conforme al modello di cui all'allegato II che stabilisce il quantitativo per il quale può essere rimborsato il dazio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(1)</sup>. L'operatore interessato può chiedere, in base a tale attestato, il rimborso del dazio pagato presso l'ufficio doganale che ha effettuato

o effettuerà l'immissione in libera pratica, conformemente alle disposizioni degli articoli da 877 a 881 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

4. I titoli d'importazione sono rilasciati quanto prima dopo la comunicazione della Commissione agli Stati membri di cui al paragrafo 3 e comunque entro tre giorni lavorativi.

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione<sup>(2)</sup> i titoli per i cereali di avena altrimenti lavorati rilasciati nell'ambito del presente contingente hanno una validità di 45 giorni.

*Articolo 4*

Il titolo d'importazione contiene le seguenti indicazioni ed è soggetto alle seguenti condizioni:

- nelle caselle 7 e 8 sono indicati rispettivamente il paese di provenienza e il paese di origine del prodotto in questione,
- nelle caselle 7 e 8, va contrassegnata con una croce la dicitura «sì»,
- in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 e nella casella 19 va pertanto iscritta la cifra 0,
- nella casella 20, deve figurare una delle seguenti diciture:
  - Reglamento (CE) n° 2369/96
  - Forordning (EF) nr. 2369/96
  - Verordnung (EG) Nr. 2369/96
  - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2369/96
  - Regulation (EC) No 2369/96
  - Règlement (CE) n° 2369/96
  - Regolamento (CE) n. 2369/96
  - Verordening (EG) nr. 2369/96
  - Regulamento (CE) n° 2369/96
  - Asetus (EY) N:o 2369/96
  - Förordning (EG) nr 2369/96,
- nella casella 24 deve figurare una delle seguenti diciture:
  - Derecho cero. Contingente arancelario de granos de avena trabajados de otra forma de los códigos NC 1104 22 92 y 1104 22 99
  - Toldfritagelse. Toldkontingent for havrekerner, bearbejdet på anden måde, i KN-kode 1104 22 92 og 1104 22 99
  - Nullsatz. Zollkontingent für anders bearbeiteten Hafer der KN-Codes 1104 22 92 und 1104 22 99

<sup>(1)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

- Δασμός μηδέν. Δασμολογική ποσόστωση σπόρων δρώμης αλλιώς επεξεργασμένων των κωδικών ΣΟ 1104 22 92 και 1104 22 99
  - Zero duty. Tariff quota for oats grains otherwise worked falling within CN codes 1104 22 92 and 1104 22 99
  - Droit zéro. Contingent tarifaire de grains d'avoine autrement travaillés des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99
  - Dazio zero. Contingente tariffario di cereali di avena altrimenti lavorati dei codici NC 1104 22 92 e 1104 22 99
  - Nulrecht. Tariefcontingent voor op andere wijze bewerkte haver van de GN-codes 1104 22 92 en 1104 22 99
  - Direito igual a zero. Contingente pautal de grãos de aveia trabalhados de outro modo, dos códigos NC 1104 22 92 e 1104 22 99
  - Tulliton. CN-koodeihin 1104 22 92 ja 1104 22 99 kuuluvien muulla tavoin käsiteltyjen kauranjyvien kiintiö
  - Tullsats 0. Tullkvot för korn av havre bearbetad på annat sätt med KN-nummer 1104 22 92 och 1104 22 99,
- in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal certificato non sono trasmissibili.

#### Articolo 5

La cauzione a garanzia della buona fede di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino è svincolata al momento del rilascio del titolo.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telex, telefax o telegramma:

- a) entro due giorni lavorativi dal rilascio del titolo d'importazione il quantitativo di ogni prodotto per il quale sono stati rilasciati titoli, le date di rilascio, i paesi di origine e provenienza del prodotto e il nome e gli indirizzi dei titolari dei titoli; e
- b) entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello in cui il prodotto è stato immesso in libera pratica le informazioni di cui al punto a) e quelle relative al quantitativo di prodotto immesso in libera pratica, ripartito per paese di origine.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie anche se non è stata presentata alcuna domanda, non è stato rilasciato alcun titolo o non è avvenuta alcuna importazione.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

#### ALLEGATO I

##### Modello per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Domanda n.	Quantitativo	Richiedente	Indirizzo
Quantitativo totale			

ALLEGATO II

Modello dell'attestato di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Titolo d'importazione di riferimento n.: .....

Titolare: (nome, indirizzo completo e Stato membro) .....

.....

Organismo di emissione dell'estratto: (nome e indirizzo) .....

.....

Diritti trasmessi a: .....

.....

Quantitativo per il quale può essere chiesto il rimborso conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2369/96: (quantitativo in Kg)

.....

(Data e firma)

\_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO (CE) N. 2370/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/96<sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame;

considerando che per evitare operazioni speculative il periodo di validità dei titoli per i prodotti della categoria 6 è stato abbreviato dal regolamento (CE) n. 2238/96 per determinate destinazioni; che per conseguire tale obiettivo è altresì necessario rendere obbligatoria la destinazione dei prodotti della categoria 6;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e la uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1372/95 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«6. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 a) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso uno dei paesi elencati nell'allegato IV.

A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle seguente diciture:

- nella casella 20:
  - Categoría 6 a)
  - Kategori 6a)
  - Kategorie 6a
  - Κατηγορία 6 α)
  - Category 6 (a)
  - Catégorie 6a)
  - Categoria 6a)
  - Kategorie 6a)
  - Categoria 6a)

- Tuoteluokka 6a)
- Kategori 6a),
- nella casella 22:
  - Exportación obligatoria a los países mencionados en el Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1372/95
  - Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1372/95
  - Ausfuhr nach den in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1372/95 genannten Länder ist verbindlich
  - Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1372/95
  - Export obligatory to countries referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 1372/95
  - Exportation obligatoire vers les pays visés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1372/95
  - Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1372/95
  - Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1372/95
  - Exportação obrigatória para países referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n° 1372/95
  - Velvoittaa viemään asetuksen (EY) N:o 1372/95 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin
  - Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.

7. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 b) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso un altro paese non elencato nell'allegato IV.

A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle seguenti diciture:

- nella casella 20:
  - Categoría 6 b)
  - Kategori 6b)
  - Kategorie 6b
  - Κατηγορία 6 β)
  - Category 6 (b)
  - Catégorie 6b)
  - Categoria 6b)
  - Kategorie 6b)
  - Categoria 6b)
  - Tuoteluokka 6b)
  - Kategori 6b),

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(2)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 23. 11. 1996, pag. 16.

- nella casella 22:
- Exportación obligatoria a los países no mencionados en el Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1372/95
  - Udførsel obligatorisk til lande, der ikke er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1372/95
  - Ausfuhr nach einem der nicht in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1372/95 genannten Länder ist verbindlich
  - Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1372/95
  - Export obligatory to countries not referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 1372/95
  - Exportation obligatoire vers les pays autres que ceux visés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1372/95
  - Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1372/95
  - Verplichte uitvoer naar landen die niet zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1372/95
  - Exportação obrigatória para países não referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n° 1372/95
  - Velvoittaa viemään muihin kuin asetuksen (EY) N:o 1372/95 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin
  - Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 1372/95.\*

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 2371/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/96<sup>(4)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 <sup>(2)</sup>;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(4)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 <sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio <sup>(7)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96 <sup>(8)</sup>, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000	+	4,748	0402 21 99 600	+	131,29
0401 10 90 000	+	4,748	0402 21 99 700	+	137,24
0401 20 11 100	+	4,748	0402 21 99 900	+	143,96
0401 20 11 500	+	7,340	0402 29 15 200	+	0,6300
0401 20 19 100	+	4,748	0402 29 15 300	+	0,9530
0401 20 19 500	+	7,340	0402 29 15 500	+	1,0040
0401 20 91 100	+	9,775	0402 29 15 900	+	1,0802
0401 20 91 500	+	11,39	0402 29 19 200	+	0,6300
0401 20 99 100	+	9,775	0402 29 19 300	+	0,9530
0401 20 99 500	+	11,39	0402 29 19 500	+	1,0040
0401 30 11 100	+	14,62	0402 29 19 900	+	1,0802
0401 30 11 400	+	22,55	0402 29 91 100	+	1,0878
0401 30 11 700	+	33,87	0402 29 91 500	+	1,1851
0401 30 19 100	+	14,62	0402 29 99 100	+	1,0878
0401 30 19 400	+	22,55	0402 29 99 500	+	1,1851
0401 30 19 700	+	33,87	0402 91 11 110	+	4,748
0401 30 31 100	+	40,34	0402 91 11 120	+	9,775
0401 30 31 400	+	63,00	0402 91 11 310	+	14,00
0401 30 31 700	+	69,47	0402 91 11 350	+	17,15
0401 30 39 100	+	40,34	0402 91 11 370	+	20,85
0401 30 39 400	+	63,00	0402 91 19 110	+	4,748
0401 30 39 700	+	69,47	0402 91 19 120	+	9,775
0401 30 91 100	+	79,18	0402 91 19 310	+	14,00
0401 30 91 400	+	116,37	0402 91 19 350	+	17,15
0401 30 91 700	+	135,80	0402 91 19 370	+	20,85
0401 30 99 100	+	79,18	0402 91 31 100	+	19,31
0401 30 99 400	+	116,37	0402 91 31 300	+	24,65
0401 30 99 700	+	135,80	0402 91 39 100	+	19,31
0402 10 11 000	+	63,00	0402 91 39 300	+	24,65
0402 10 19 000	+	63,00	0402 91 51 000	+	22,55
0402 10 91 000	+	0,6300	0402 91 59 000	+	22,55
0402 10 99 000	+	0,6300	0402 91 91 000	+	79,18
0402 21 11 200	+	63,00	0402 91 99 000	+	79,18
0402 21 11 300	+	95,30	0402 99 11 110	+	0,0475
0402 21 11 500	+	100,40	0402 99 11 130	+	0,0978
0402 21 11 900	+	108,00	0402 99 11 150	+	0,1336
0402 21 17 000	+	63,00	0402 99 11 310	+	16,14
0402 21 19 300	+	95,30	0402 99 11 330	+	19,37
0402 21 19 500	+	100,40	0402 99 11 350	+	25,75
0402 21 19 900	+	108,00	0402 99 19 110	+	0,0475
0402 21 91 100	+	108,78	0402 99 19 130	+	0,0978
0402 21 91 200	+	109,53	0402 99 19 150	+	0,1336
0402 21 91 300	+	110,88	0402 99 19 310	+	16,14
0402 21 91 400	+	118,51	0402 99 19 330	+	19,37
0402 21 91 500	+	121,15	0402 99 19 350	+	25,75
0402 21 91 600	+	131,29	0402 99 31 110	+	0,2094
0402 21 91 700	+	137,24	0402 99 31 150	+	26,81
0402 21 91 900	+	143,96	0402 99 31 300	+	0,4034
0402 21 99 100	+	108,78	0402 99 31 500	+	0,6947
0402 21 99 200	+	109,53	0402 99 39 110	+	0,2094
0402 21 99 300	+	110,88	0402 99 39 150	+	26,81
0402 21 99 400	+	118,51	0402 99 39 300	+	0,4034
0402 21 99 500	+	121,15			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 39 500	+	0,6947	0404 90 29 160	+	136,02
0402 99 91 000	+	0,7918	0404 90 29 180	+	142,66
0402 99 99 000	+	0,7918	0404 90 81 100	+	0,6194
0403 10 11 400	+	4,748	0404 90 81 910	+	0,0475
0403 10 11 800	+	7,340	0404 90 81 950	+	16,00
0403 10 13 800	+	9,775	0404 90 83 110	+	0,6194
0403 10 19 800	+	14,62	0404 90 83 130	+	0,9445
0403 10 31 400	+	0,0475	0404 90 83 150	+	0,9950
0403 10 31 800	+	0,0734	0404 90 83 170	+	1,0703
0403 10 33 800	+	0,0978	0404 90 83 911	+	0,0475
0403 10 39 800	+	0,1462	0404 90 83 913	+	0,0978
0403 90 11 000	+	61,94	0404 90 83 915	+	0,1462
0403 90 13 200	+	61,94	0404 90 83 917	+	0,2255
0403 90 13 300	+	94,45	0404 90 83 919	+	0,3387
0403 90 13 500	+	99,50	0404 90 83 931	+	16,00
0403 90 13 900	+	107,03	0404 90 83 933	+	19,20
0403 90 19 000	+	107,83	0404 90 83 935	+	25,52
0403 90 31 000	+	0,6194	0404 90 83 937	+	26,55
0403 90 33 200	+	0,6194	0404 90 89 130	+	1,0783
0403 90 33 300	+	0,9445	0404 90 89 150	+	1,1746
0403 90 33 500	+	0,9950	0404 90 89 930	+	0,4843
0403 90 33 900	+	1,0703	0404 90 89 950	+	0,6947
0403 90 39 000	+	1,0783	0404 90 89 990	+	0,7918
0403 90 51 100	+	4,748	0405 10 11 500	+	185,37
0403 90 51 300	+	7,340	0405 10 11 700	+	190,00
0403 90 53 000	+	9,775	0405 10 19 500	+	185,37
0403 90 59 110	+	14,62	0405 10 19 700	+	190,00
0403 90 59 140	+	22,55	0405 10 30 100	+	185,37
0403 90 59 170	+	33,87	0405 10 30 300	+	190,00
0403 90 59 310	+	40,34	0405 10 30 500	+	185,37
0403 90 59 340	+	63,00	0405 10 30 700	+	190,00
0403 90 59 370	+	69,47	0405 10 50 100	+	185,37
0403 90 59 510	+	79,18	0405 10 50 300	+	190,00
0403 90 59 540	+	116,37	0405 10 50 500	+	185,37
0403 90 59 570	+	135,80	0405 10 50 700	+	190,00
0403 90 61 100	+	0,0475	0405 10 90 000	+	196,95
0403 90 61 300	+	0,0734	0405 20 90 500	+	173,78
0403 90 63 000	+	0,0978	0405 20 90 700	+	180,73
0403 90 69 000	+	0,1462	0405 90 10 000	+	240,00
0404 90 21 100	+	61,94	0405 90 90 000	+	190,00
0404 90 21 910	+	4,748	0406 10 20 100	+	—
0404 90 21 950	+	13,87	0406 10 20 230	037	—
0404 90 23 120	+	61,94		039	—
0404 90 23 130	+	94,45		099	24,03
0404 90 23 140	+	99,50		400	24,72
0404 90 23 150	+	107,03		...	36,05
0404 90 23 911	+	4,748	0406 10 20 290	037	—
0404 90 23 913	+	9,775		039	—
0404 90 23 915	+	14,62		099	22,36
0404 90 23 917	+	22,55		400	22,99
0404 90 23 919	+	33,87		...	33,54
0404 90 23 931	+	13,87		037	—
0404 90 23 933	+	17,00		039	—
0404 90 23 935	+	20,66		099	22,36
0404 90 23 937	+	24,43		400	22,99
0404 90 23 939	+	25,54		...	33,54
0404 90 29 110	+	107,83	0406 10 20 300	037	—
0404 90 29 115	+	108,54		039	—
0404 90 29 120	+	109,89		099	9,820
0404 90 29 130	+	117,46		400	11,78
0404 90 29 135	+	120,05		...	14,73
0404 90 29 150	+	130,11			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 10 20 610	037	—	0406 20 90 990	+	—	
	039	—	0406 30 31 710	037	—	
	099	41,70		039	—	
	400	50,04		099	12,55	
	...	62,55		400	12,55	
0406 10 20 620	037	—		...	18,82	
0406 10 20 620	039	—	0406 30 31 730	037	—	
	099	45,73		039	—	
	400	54,87		099	18,41	
	...	68,59		400	18,41	
	0406 10 20 630	037		—	...	27,62
0406 10 20 630	039	—	0406 30 31 910	037	—	
	099	51,63		039	—	
	400	61,95		099	12,55	
	...	77,44		400	12,55	
	0406 10 20 640	037		—	...	18,82
0406 10 20 640	039	—	0406 30 31 930	037	—	
	099	60,59		039	—	
	400	72,70		099	18,41	
	...	90,88		400	18,41	
	0406 10 20 650	037		—	...	27,62
0406 10 20 650	039	—	0406 30 31 950	037	—	
	099	63,07		039	—	
	400	38,26		099	26,79	
	...	94,61		400	26,79	
	0406 10 20 660	+		—	...	40,18
0406 10 20 830	037	—	0406 30 39 500	037	—	
	039	—		039	—	
	099	16,77		099	18,41	
	400	20,12		400	18,41	
	...	25,15		...	27,62	
0406 10 20 850	037	—	0406 30 39 700	037	—	
	039	—		039	—	
	099	20,33		099	26,79	
	400	24,39		400	26,79	
	...	30,49		...	40,18	
0406 10 20 870	+	—	0406 30 39 930	037	—	
0406 10 20 900	+	—		039	—	
0406 20 90 100	+	—		099	26,79	
0406 20 90 913	037	—		400	26,79	
	039	—		...	40,18	
	099	39,59	0406 30 39 950	037	—	
	400	47,50		039	—	
	...	59,38		099	31,78	
0406 20 90 915	037	—		400	31,78	
039	—	...		47,66		
0406 20 90 915	099	52,78	0406 30 90 000	037	—	
	400	63,34		039	—	
	...	79,17		099	31,78	
	0406 20 90 917	037		—	400	31,78
	039	—		...	47,66	
0406 20 90 917	099	56,07	0406 40 50 000	037	—	
	400	67,29		039	—	
	...	84,11		099	58,96	
	0406 20 90 919	037		—	400	49,60
	039	—		...	88,44	
0406 20 90 919	099	62,67				
	400	75,21				
	...	94,01				

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 40 90 000	037	—	0406 90 31 119	037	—
	039	—		039	—
	099	58,96		099	45,07
	400	49,60		400	34,60
	...	88,44		...	67,61
0406 90 07 000	037	—	0406 90 31 151	037	—
	039	—		039	—
	099	68,69		099	42,01
	400	97,72		400	32,34
	...	103,03		...	63,02
0406 90 08 100	037	—	0406 90 33 119	037	—
	039	—		039	—
	099	72,30		099	45,07
	400	102,86		400	34,60
	...	108,45		...	67,61
0406 90 08 900	+	—	0406 90 33 151	037	—
0406 90 09 100	037	—		039	—
	039	—		099	42,01
	099	68,69		400	32,34
	400	97,72		...	63,02
...	103,03	0406 90 33 919	037	—	
0406 90 09 900	+		—	039	—
	037		—	099	39,83
	039		—	400	30,57
	099		68,69	...	59,74
400	97,72	0406 90 33 951	037	—	
...	103,03		039	—	
0406 90 14 100	037		—	099	39,08
	039		—	400	30,08
	099		72,30	...	58,62
	400	102,86	0406 90 35 190	037	30,47
...	108,45	039		30,47	
0406 90 14 900	+	—		099	75,47
	037	—		400	79,25
	039	—		...	113,21
	099	68,69	0406 90 35 990	037	—
400	97,72	039		—	
...	103,03	099		57,56	
0406 90 16 900	+	—		400	60,44
	037	—		...	86,34
	039	—	0406 90 37 000	037	—
	099	70,69		039	—
400	66,96	099		74,25	
...	106,04	400		102,86	
0406 90 23 900	037	—		...	111,38
	039	—	0406 90 61 000	037	42,75
	099	48,04		039	42,75
	400	27,93		099	82,02
	...	72,06		400	86,12
0406 90 25 900	037	—		...	123,03
	039	—	0406 90 63 100	037	39,07
	099	58,34		039	39,07
	400	31,81		099	67,25
	...	87,51		400	100,88
0406 90 27 900	037	—		...	100,88
	039	—			
	099	48,04			
	400	27,93			
	...	72,06			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 90 63 900	037	31,07	0406 90 81 900	037	—	
	039	31,07		039	—	
	099	46,62		099	57,56	
	400	69,93		400	60,44	
	...	69,93		...	86,34	
0406 90 69 100	+	—	0406 90 85 910	037	30,47	
0406 90 69 910	037	—		039	30,47	
	039	—		099	75,47	
	099	51,51		400	79,25	
	400	77,27		...	113,21	
	...	77,27	0406 90 85 991	037	—	
0406 90 73 900	037	—		039	—	
	039	—		099	57,56	
	099	70,37		400	60,44	
	400	73,89		...	86,34	
	...	105,56	0406 90 85 995	037	—	
0406 90 75 900	037	—		039	—	
	039	—		099	59,92	
	099	58,71		400	31,81	
	400	33,48		...	89,88	
	...	88,06	0406 90 85 999	+	—	
0406 90 76 100	037	—		0406 90 86 100	+	—
	039	—		0406 90 86 200	037	—
	099	43,06			039	—
	400	27,27			099	39,59
	...	64,59	400		41,57	
0406 90 76 300	037	—	...		59,38	
	039	—	0406 90 86 300	037	—	
	099	52,73		039	—	
	400	30,26		099	43,39	
	...	79,09		400	45,56	
0406 90 76 500	037	—		...	65,08	
	039	—	0406 90 86 400	037	—	
	099	52,73		039	—	
	400	34,92		099	49,09	
	...	79,09		400	51,54	
0406 90 78 100	037	—		...	73,63	
	039	—	0406 90 86 900	037	—	
	099	43,06		039	—	
	400	27,27		099	57,63	
	...	64,59		400	60,52	
0406 90 78 300	037	—		...	86,45	
	039	—	0406 90 87 100	+	—	
	099	52,73		0406 90 87 200	037	—
	400	30,26			039	—
	...	79,09			099	36,61
0406 90 78 500	037	—			400	38,44
	039	—	...		54,92	
	099	52,73	0406 90 87 300	037	—	
	400	34,92		039	—	
	...	79,09		099	40,13	
0406 90 79 900	037	—		400	42,13	
	039	—		...	60,19	
	099	53,45				
	400	28,91				
	...	80,17				

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 400	037	—	2309 10 15 010	+	—
	039	—	2309 10 15 100	+	—
	099	45,41	2309 10 15 200	+	—
	400	47,68	2309 10 15 300	+	—
	...	68,11	2309 10 15 400	+	—
0406 90 87 951	037	—	2309 10 15 500	+	—
	039	—	2309 10 15 700	+	—
	099	66,49	2309 10 19 010	+	—
	400	69,82	2309 10 19 100	+	—
	...	99,74	2309 10 19 200	+	—
0406 90 87 971	037	—	2309 10 19 300	+	—
	039	—	2309 10 19 400	+	—
	099	55,36	2309 10 19 500	+	—
	400	51,74	2309 10 19 600	+	—
	...	83,04	2309 10 19 700	+	—
0406 90 87 972	099	21,09	2309 10 19 800	+	—
	400	20,55	2309 10 70 010	+	—
	...	31,64	2309 10 70 100	+	14,58
			2309 10 70 200	+	19,44
0406 90 87 973	037	—	2309 10 70 300	+	24,30
	039	—	2309 10 70 500	+	29,16
	099	55,36	2309 10 70 600	+	34,02
	400	36,22	2309 10 70 700	+	38,88
	...	83,04	2309 10 70 800	+	42,77
0406 90 87 974	037	—	2309 90 35 010	+	—
	039	—	2309 90 35 100	+	—
	099	55,36	2309 90 35 200	+	—
	400	36,22	2309 90 35 300	+	—
	...	83,04	2309 90 35 400	+	—
0406 90 87 979	037	—	2309 90 35 500	+	—
	039	—	2309 90 35 700	+	—
	099	55,36	2309 90 39 010	+	—
	400	36,22	2309 90 39 100	+	—
	...	83,04	2309 90 39 200	+	—
0406 90 88 100	+	—	2309 90 39 300	+	—
0406 90 88 105	037	—	2309 90 39 400	+	—
	039	—	2309 90 39 500	+	—
	099	43,39	2309 90 39 600	+	—
	400	45,56	2309 90 39 700	+	—
	...	65,08	2309 90 39 800	+	—
0406 90 88 300	037	—	2309 90 70 010	+	—
	039	—	2309 90 70 100	+	14,58
	099	43,39	2309 90 70 200	+	19,44
	400	45,56	2309 90 70 300	+	24,30
	...	65,08	2309 90 70 500	+	29,16
		2309 90 70 600	+	34,02	
		2309 90 70 700	+	38,88	
		2309 90 70 800	+	42,77	

(\*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Tuttavia, il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da \*\*\*.

Se non è indicata alcuna destinazione (+ +), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

(\*\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2372/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 dicembre 1996**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della**  
**determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	80,1
	624	162,5
	999	121,3
0707 00 40	624	113,5
	999	113,5
0709 10 40	220	179,7
	999	179,7
0709 90 79	052	81,9
	999	81,9
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	59,6
	204	55,2
	388	33,4
	448	29,0
	624	36,0
	999	42,6
0805 20 31	052	81,6
	204	71,2
	999	76,4
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	59,3
	464	166,0
	999	112,6
0805 30 40	052	68,4
	528	50,0
	600	87,8
	999	68,7
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	61,5
	060	44,2
	064	49,4
	400	80,7
	404	72,9
	999	61,7
0808 20 67	064	77,5
	091	49,8
	400	103,8
	624	69,0
	999	75,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 2373/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1996

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,  
considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;  
considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96<sup>(4)</sup>;  
considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;  
considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;  
considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;  
considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in

particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96 della Commissione<sup>(8)</sup>, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 100	01	24,00
1001 10 00 400	01	0	1101 00 15 130	01	22,50
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 150	01	20,50
1001 90 99 000	03	7,50	1101 00 15 170	01	19,00
	02	0	1101 00 15 180	01	18,00
1002 00 00 000	03	22,00	1101 00 15 190	—	—
	02	0	1101 00 90 000	—	—
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 500	01	41,00
1003 00 90 000	03	20,50	1102 10 00 700	—	—
	02	0	1102 10 00 900	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 200	01	10,00 (3)
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 400	—	— (3)
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1005 90 00 000	—	—	1103 11 90 200	01	10,00 (3)
1007 00 90 000	—	—	1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein, Ceuta e Melilla.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1996

**che modifica la decisione 93/311/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1992 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nonché per alcune spese dell'esercizio 1993**

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca e italiana sono i soli facenti fede)

(96/701/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentito il parere del comitato del Fondo,

considerando che, prima che la Commissione fissi, nel quadro della decisione di liquidazione dei conti, una rettifica finanziaria che può essere ammessa alla procedura di conciliazione di cui alla decisione 94/442/CE<sup>(3)</sup>, è necessario che lo Stato membro possa, se lo desidera, avvalersi di tale procedura e, in tal caso, è necessario che la Commissione esamini il rapporto steso dall'organo di conciliazione prima di adottare una decisione; che, alla data di adozione della decisione 96/311/CE, ossia il 10 aprile 1996<sup>(4)</sup>, i termini previsti per tale procedura non erano ancora decorsi per tutte le rettifiche ammissibili; che la decisione da ultimo citata non verteva sugli importi corrispondenti alle spese dichiarate dagli Stati membri interessati per l'esercizio 1992 e per i quali la procedura di conciliazione non era ancora conclusa; che la procedura di conciliazione si è conclusa per la maggior parte delle rettifiche finanziarie di cui trattasi; che è pertanto opportuno liquidare le relative spese nell'ambito della

presente decisione; che le spese per le quali la procedura di conciliazione è tuttora in corso saranno liquidate ulteriormente;

considerando che le spese dichiarate dall'Italia per i premi di abbandono definitivo delle superfici vitate, che ammontano a 31 861 816 40 lire italiane non sono oggetto della presente decisione, data la necessità di un esame complementare dei relativi fascicoli; che pertanto tale importo è stato dedotto dalle spese dichiarate dall'Italia nel presente esercizio e sarà liquidato successivamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le parti dell'allegato I della decisione 96/311/CE relative alla Germania, alla Grecia, alla Spagna, e all'Italia sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli importi supplementari di 19 591 000 marchi tedeschi, di 12 493 466 284 di dracme greche, di 721 255 271 pesete spagnole, e di 27 846 339 935 lire italiane, risultanti dai punti 3 dell'allegato I e imputati con la presente decisione, sono da contabilizzare tra le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione<sup>(5)</sup> per il mese di novembre 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 117 del 14. 5. 1996, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## GERMANIA

Spese a carico del FEAOG, sezione "Garanzia" Esercizio: 1992	Marchi tedeschi
<b>1. Spese riconosciute</b>	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	9 907 054 451,92
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0,00
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0,00
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	9 907 054 451,92
e) Spese non riconosciute	- 52 970 804,61
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	9 854 083 647,31
<b>2. Spese imputate</b>	
a) Spese imputate al presente esercizio	9 960 612 381,39
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0,00
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0,00
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0,00
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c - d)	9 960 612 381,39
<b>3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)</b>	106 528 734,08

## •GRECIA

Spese a carico del FEAOG, sezione "Garanzia" Esercizio: 1992	Dracme greche
<b>1. Spese riconosciute</b>	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	527 865 079 141
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	132 358 648
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	527 997 437 789
e) Spese non riconosciute	- 13 114 460 229
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	514 882 977 560
<b>2. Spese imputate</b>	
a) Spese imputate al presente esercizio	527 599 525 489
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	132 358 648
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c - d)	527 731 884 137
<b>3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)</b>	12 848 906 577

## •SPAGNA

Spese a carico del FEAOG, sezione "Garanzia" Esercizio: 1992	Pesetas spagnole
<b>1. Spese riconosciute</b>	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	462 759 884 527
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	636 164 384
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	463 396 048 911
e) Spese non riconosciute	- 32 743 754 917
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	430 652 293 994
<b>2. Spese imputate</b>	
a) Spese imputate al presente esercizio	462 571 064 842
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	636 164 384
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c - d)	463 207 229 226
<b>3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)</b>	32 554 935 232

## •ITALIA

Spese a carico del FEAOG, sezione "Garanzia" Esercizio: 1992	Lire italiane
<b>1. Spese riconosciute</b>	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	8 032 958 695 897
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	8 203 376 912
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 77 298 063 824
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c)	7 963 864 008 985
e) Spese non riconosciute	- 659 151 310 965
f) Totale delle spese riconosciute (d + e)	7 304 712 698 020
<b>2. Spese imputate</b>	
a) Spese imputate al presente esercizio	8 029 606 857 885
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	8 203 376 912
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 77 298 063 824
d) Spese imputate a titolo di un esercizio successivo	0
e) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c - d)	7 960 512 170 973
<b>3. Disponibilità finanziarie (2e - 1f)</b>	<b>655 799 472 953</b>

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1996

**che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio e relativamente al Regno dei Paesi Bassi, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny**

(96/702/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio del Thrips palmi Karny in provenienza da un altro Stato membro, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio sino a quando la Commissione non adotta le suddette misure;

considerando che i Paesi Bassi hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, in data 19 giugno 1995, che alcuni vivai di vegetali di Ficus ornamentali risultavano infestati da Thrips palmi; che le informazioni complementari fornite dai Paesi Bassi hanno confermato la presenza di Thrips palmi anche in altri vivai; che la Commissione ha adottato la decisione 96/153/CE<sup>(3)</sup> che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio e relativamente al Regno dei Paesi Bassi, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny;

considerando che i Paesi Bassi hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, in data 27 settembre 1996, che un altro vivaio risulta infestato da Thrips palmi;

considerando che, nonostante indagini approfondite, non è stato sinora possibile identificare la fonte dell'infestazione nei Paesi Bassi;

considerando che è pertanto giustificato autorizzare gli Stati membri ad adottare nei confronti dei Paesi Bassi misure supplementari più rigorose per cautelarsi contro la propagazione del Thrips palmi;

considerando che le misure supplementari adottate dagli Stati membri di cui sopra devono tener conto della struttura di produzione e di distribuzione nei Paesi Bassi nonché dell'accresciuto rischio rappresentato dalle piante coltivate in prossimità dei vivai infestati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Il Regno dei Paesi Bassi provvede affinché per i vegetali di Ficus L. vengano rispettate, fino al 30 novembre 1997, le condizioni di cui al paragrafo 2, qualora detti vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi, vengano trasportati in altri Stati membri o trasferiti all'interno del territorio dei Paesi Bassi.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, devono risultare soddisfatte le condizioni seguenti:

a) I vegetali di Ficus L., destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, devono:

aa) — essere stati conservati, coltivati ed ottenuti in vivai registrati ufficialmente, a norma della direttiva 92/90/CEE<sup>(4)</sup>, nonché

— essere stati conservati, coltivati od ottenuti, per almeno due mesi, in un luogo di produzione unico che, in seguito alle ispezioni ufficiali e a controlli effettuati almeno due volte al mese nei due mesi precedenti il trasferimento dal luogo di produzione, sia stato riconosciuto esente da Thrips palmi, oppure essere stati conservati, coltivati od ottenuti, per almeno un mese, in un luogo di produzione unico ed essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato che garantisca l'assenza di Thrips palmi; il suddetto luogo di produzione deve essere successivamente stato dichiarato esente da Thrips palmi in seguito a un'ispezione ufficiale e a controlli effettuati almeno due volte al mese nel mese precedente il trasferimento dal luogo di produzione;

ab) se trasferiti dal luogo di produzione, essere scortati da un passaporto delle piante compilato e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE<sup>(5)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU n. L 4 dell'8. 1. 1993, pag. 22.

b) Ferme restando le comunicazioni prescritte dall'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE, i Paesi Bassi forniscono alla Commissione ed agli Stati membri informazioni dettagliate riguardo ai luoghi di produzione di cui sia stata confermata l'infestazione, non appena giunga conferma della stessa.

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri diversi dai Paesi Bassi garantiscono che i vegetali di *Ficus L.* destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, coltivati nel loro paese siano accompagnati da un documento attestante il paese d'origine quando vengono trasferiti dal luogo di produzione.

2. Gli Stati membri destinatari possono:

- sottoporre ad ispezione le partite di vegetali di *Ficus L.* destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi;
- prendere ulteriori provvedimenti appropriati per effettuare controlli ufficiali sui vegetali di *Ficus L.* destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi e trasportati nel loro territorio.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri devono effettuare indagini ufficiali relative al *Thrips* palmi.

L'indagine condotta dai Paesi Bassi conformemente al sottoparagrafo 1 dev'essere controllata dagli esperti di cui

all'articolo 19 bis della direttiva 77/93/CEE, secondo la procedura ivi stabilita. Entro il 1° maggio 1997 e il 1° settembre 1997 dev'essere consegnata agli Stati membri ed alla Commissione una prima relazione in merito ai risultati dell'indagine condotta dai Paesi Bassi e del controllo di cui sopra.

I particolari ed i risultati delle indagini di cui al sottoparagrafo 1 devono essere comunicati agli altri Stati membri ed alla Commissione entro il 1° settembre 1997.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate allo scopo di cautelarsi contro l'introduzione e la diffusione del *Thrips* palmi, in modo da rendere tali misure conformi agli articoli 1 e 2.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1996

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/703/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

considerando che, secondo l'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti;

considerando che è opportuno stabilire criteri che prevedano metodi di prova e una classificazione sulla base del consumo di energia in conformità della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni<sup>(2)</sup>, nonché adeguare le prescrizioni in materia di consumo energetico in funzione dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione del mercato;

considerando che, in forza dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La definizione del gruppo di prodotti «frigoriferi» (di seguito indicato come gruppo di prodotti) è la seguente:

frigoriferi elettrodomestici, conservatori di cibi congelati, congelatori di cibi e le relative combinazioni, alimentati dalla rete elettrica, esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia, quali batterie.

*Articolo 2*

Le prestazioni ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici e di rendimento specifici definiti nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 3*

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri specifici del gruppo di prodotti si applicano per un triennio, a decorrere dalla data in cui la decisione prende effetto.

*Articolo 4*

Il codice assegnato al gruppo di prodotti per ragioni amministrative è «012».

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 17. 2. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

## QUADRO

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, un apparecchio deve soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato intesi a promuovere:

- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso energetico (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili) limitando il consumo di energia;
- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso di sostanze potenzialmente atte a ridurre lo strato di ozono limitando il consumo di tali sostanze;
- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso di sostanze che possono concorrere al surriscaldamento del pianeta.

Inoltre, i criteri incentivano l'applicazione delle buone prassi (uso ottimale ai fini della tutela dell'ambiente) e sensibilizzano i consumatori al problema ambientale.

Infine, è incoraggiato il riciclaggio dell'apparecchio attraverso la marcatura dei componenti di plastica.

## CRITERI FONDAMENTALI

## 1. Risparmio energetico

L'apparecchio deve avere un indice di efficienza energetica inferiore al 75 % secondo la definizione indicata nell'allegato V alla direttiva 94/2/CE della Commissione, rilevato usando lo stesso metodo di prova EN 153 e la stessa classificazione in dieci categorie.

L'apparecchio deve perciò rientrare nelle classi di efficienza energetica «A» o «B» secondo la definizione indicata nell'allegato V alla direttiva 94/2/CE.

2. Potenziale di riduzione dell'ozono (Ozone Depletion Potential — ODP)<sup>(1)</sup> dei fluidi frigoriferi e degli agenti schiumogeni

I fluidi frigoriferi contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) pari a zero.

3. Potenziale di surriscaldamento del pianeta (Global Warming Potential — GWP)<sup>(2)</sup> dei fluidi frigoriferi e degli agenti schiumogeni

I fluidi frigoriferi contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di surriscaldamento del pianeta (GWP) uguale o inferiore a 15 (calcolato in equivalenti CO<sub>2</sub> per un periodo di cento anni).

## CRITERI DI BUONA PRASSI

## 4. Istruzioni per l'uso

L'apparecchio deve essere venduto con un libretto di istruzioni che contenga avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare:

1. Raccomandazioni relative al funzionamento ottimale dell'apparecchio per quanto riguarda il consumo energetico, comprendenti
  - 1.1. consigli sulla collocazione del frigorifero indicando lo spazio minimo da lasciare libero attorno per garantire una circolazione d'aria sufficiente,
  - 1.2. l'avvertenza al consumatore di non mettere l'apparecchio vicino a fonti di calore (quali forni, caloriferi, ecc.) o in un luogo esposto alla diretta luce del sole,
  - 1.3. l'avvertenza di regolare il termostato in funzione della temperatura ambiente e di procedere ad una verifica usando un opportuno termometro (con indicazioni sul modo di procedere),
  - 1.4. l'avvertenza di non aprire o tenere aperti la porta o il coperchio dell'apparecchio più spesso o più a lungo del necessario, soprattutto per i congelatori verticali,
  - 1.5. l'avvertenza di lasciar raffreddare i cibi prima di riporli nell'apparecchio perché il vapore da essi prodotto contribuisce alla formazione di ghiaccio sul vaporizzatore,

<sup>(1)</sup> L'ODP è definito in «Scientific Assessment of Stratospheric Ozone: 1994, Panel for Scientific Assessment».

<sup>(2)</sup> Il GWP e i GWP di diverse sostanze sono definiti in «Climate Change, The IPCC Scientific Assessment» (1990).

- 1.6. l'avvertenza di evitare che si formi sull'evaporatore uno spesso strato di ghiaccio e di sbrinare frequentemente l'apparecchio per facilitare l'eliminazione del ghiaccio formatosi,
- 1.7. l'avvertenza di sostituire la guarnizione della porta in caso di malfunzionamento della stessa,
- 1.8. l'avvertenza di tenere puliti il radiatore sul retro dell'apparecchio e lo spazio sotto il frigorifero rimuovendo la polvere e i vapori di cucina,
- 1.9. l'avvertenza che l'inosservanza di quanto sopra indicato comporta un maggior consumo energetico.
2. L'avvertenza di evitare qualsiasi danno al radiatore (scambiatore di calore) posto sul retro dell'apparecchio o qualsiasi altro evento che produca la fuoriuscita di fluido refrigerante nell'ambiente per i rischi potenziali che ne potrebbero derivare per l'ambiente e per la salute. Il manuale deve specificare che non si devono adoperare oggetti appuntiti (coltelli, cacciaviti, ecc.) per rimuovere il ghiaccio in quanto potrebbero danneggiare il vaporizzatore.
3. Informazioni sul fatto che l'apparecchio contiene fluidi refrigeranti ed è composto da parti e materiali riutilizzabili o riciclabili.
4. Il consiglio che, all'atto di eliminare l'apparecchio, il consumatore si informi e si serva dei circuiti applicabili di gestione dei rifiuti.

#### 5. Promozione del riciclaggio

Le parti di plastica di peso superiore a 50 g devono recare una marcatura permanente che indichi il materiale di cui sono fatte. Le corrette sigle di identificazione dei materiali da usare sono:

1. PET;
2. HDPE;
3. PVC;
4. LDPE;
5. PP;
6. PS;
7. tutte le altre materie plastiche conformi alla norma ISO 1043.

Va, inoltre, indicato sulla targhetta applicata all'apparecchio o accanto alla stessa il tipo di fluido refrigerante e di agente schiumogeno impiegato per l'isolamento al fine di facilitarne il futuro eventuale ricupero.

### CRITERI DI PRESTAZIONE

#### 6. Limitazione delle emissioni sonore

Questo criterio si applica all'intero gruppo di prodotti, ad eccezione dei congelatori orizzontali indicati alla categoria A: «congelatori domestici orizzontali» di cui all'allegato IV della direttiva 94/2/CE della Commissione.

Il rumore aereo emesso dall'apparecchio, calcolato sotto forma di potenza sonora non deve superare i 42 dB (A) (re 1pW).

La misurazione del livello di rumore deve essere eseguita in conformità della direttiva 86/594/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio, secondo la norma EN 28960.

#### 7. Informazioni sul livello di rumore

Le informazioni sul livello di rumore dell'apparecchio devono essere fornite al consumatore in maniera chiara e visibile e, a tal fine, devono comparire sull'etichetta indicante il consumo di energia del frigorifero.

I dati relativi al rumore devono essere forniti in conformità della direttiva 86/594/CEE del Consiglio, secondo la norma EN 28960.

### PROVE

#### 8. Laboratori di prova

Le prove devono essere condotte a spese del richiedente da laboratori che soddisfino i requisiti generali prescritti dalle norme EN 45001.

<sup>(1)</sup> GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24.

**INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI**

Deve essere fornito ai consumatori il seguente testo in maniera tale da essere chiaramente visibile (possibilmente accanto all'etichetta):

- A questo prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per la sua efficienza energetica, per la sua idoneità a salvaguardare lo strato di ozono e per la sua minima incidenza nella produzione dell'effetto serra.
  - Ulteriori informazioni su come minimizzare gli effetti nocivi per l'ambiente sono contenute nel libretto di istruzioni.
-

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciale multilaterali dell'Uruguay Round**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 349 del 31 dicembre 1994)*

Pagina 125, allegato IV, articolo 17, paragrafo 11, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81,

*anziché:* «... fatto salvo il paragrafo 6, lettera b...»,

*leggi:* «... fatto salvo il paragrafo 6...»,

---

**Rettifica della decisione 96/646/CE del Consiglio, dell'11 novembre 1996, recante nomina di tre membri e due supplenti del Comitato delle regioni**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 293 del 16 novembre 1996)*

Pagina 21, articolo unico, paragrafo 4, prima riga,

*anziché:* «... è nominato membro del Comitato delle regioni...»,

*leggi:* «... è nominato membro supplente del Comitato delle regioni...».

---